

AVVISO ALLA CLIENTELA

SOSPENSIONE MUTUI PER EVENTI STRAORDINARI

*Sospensione in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 **nel territorio della zona dei Campi Flegrei.***

- *del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, riguardanti le società e le imprese.*
- *del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere aventi ad oggetto l'abitazione principale, abituale e continuativa per i privati.*

*Si avvisa ,che ai sensi dell' art. 11 comma 11 Decreto-Legge 7 maggio 2025, n. 65, (**Gazzetta Ufficiale n.104 del 07-05-2025**) per le società e le imprese che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la sede legale od operativa o unità locali negli immobili di cui al comma 1, è sospeso dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.*

*Si avvisa che ai sensi dell' art. 11 comma 12 Decreto-Legge 7 maggio 2025, n. 65 (**Gazzetta Ufficiale n. 104 del 07-05-2025**) è, altresì, sospeso dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, aventi ad oggetto abitazioni principali, abituali e continuative, danneggiate e sgomberate per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.*

La sospensione si applica a finanziamenti di qualsiasi genere per società ed imprese ed a finanziamenti aventi ad oggetto l'abitazione principale, abituale e continuativa per i privati.

*Tale facoltà di sospensione è rivolta alle **società e le imprese** che, alla data del 13 marzo 2025 avevano la propria sede legale od operativa o unità locali in immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati entro la data di entrata in vigore del citato Decreto Legge (8 maggio 2025) dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, o danneggiati per i quali alla data di entrata in vigore del citato Decreto-Legge (8 maggio 2025), sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 e, all'esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità."*

*Tale facoltà di sospensione è rivolta ai **soggetti privati** che avevano l'abitazione principale, abituale e continuativa in immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 e del 15 marzo 2025 verificatisi nella zona dei Campi Flegrei.*

Modalità di sospensione

A seguito della richiesta ricevuta dal cliente, la sospensione del pagamento delle rate avverrà, con decorrenza retroattiva, dalle rate scadute a partire dal 13 marzo 2025 e avrà durata fino al 31 agosto 2025. Ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto. La restituzione, infatti, avverrà al termine del piano di ammortamento originario, attraverso pagamenti che verranno eseguiti con la stessa periodicità prevista dal contratto, con un numero di rate pari al numero di rate oggetto di sospensione.

La sospensione non comporterà alcuna applicazione né di sanzioni né di interessi.

Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

Le richieste devono essere presentate su apposita modulistica della Banca, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.